

**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA FIERE E MERCATI DEL COMUNE DI VITTORIA IN  
LIQUIDAZIONE**

Azienda Speciale del Comune di Vittoria

Delibera C.C. 174 del 21.09.2017

Vittoria, 13.09.2021

Spett.le

Dirigente Sviluppo Economico e Programmazione Europea

[dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it)

Dirigente Politiche Finanziarie Bilancio ed Economato

[dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

Oggetto: Riferimento vs pec del 15/02/2021 PROT. 134/PFB – pec del 06/09/2021 PROT. 503/PFB

**RELAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**

**E**

**RELAZIONE DI FINE MANDATO**

Il sottoscritto **Commissario Liquidatore** Dott. Commercialista Pietro Affè, nominato giusto Decreto n. 2 della Commissione Straordinaria del 21.01.2021, ed il Collegio Sindacale dell'A.m.f.m. del comune di Vittoria in liquidazione, giuste nomine;

Vista la delibera di messa in liquidazione n. 174 del 21/09/2017, la quale detta le modalità di riconoscimento del risultato della liquidazione, in conformità con i principi previsti dal TUEL per quanto di competenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 57 del 24.11.2017 di nomina del Commissario Liquidatore dell'Azienda Speciale A.M.F.M. del Comune di Vittoria in Liquidazione;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria atto n. 15 del 27.12.2018, che ha decretato la nomina sino al 28.02.2019 dello scrivente Commissario Liquidatore;

Visto il Decreto Commissariale atto n. 18 del 16 aprile 2019, con il quale si decreta la nomina dello scrivente, quale Commissario Liquidatore, sino al 31.12.2019;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria atto n. 1 del 17/01/2020, con il quale si decreta la proroga dell'incarico di Commissario Liquidatore sino al 31/07/2020;

PS





**Richiamata** la comunicazione dell'8/04/2020, "Relazione attività procedura di liquidazione e attuali criticità" a firma dei Revisori e dello scrivente Commissario Liquidatore indirizzata al Comune di Vittoria-Dirigente Sviluppo economico e per conoscenza al Segretario Generale e al Collegio Sindacale;

**Richiamata integralmente** la propria nota a prot. generale del 03/08/2020 n. 31368 indirizzata alla Direzione Sviluppo Economico avente ad oggetto "Risposta vs prot. 391/SSE 28.05.2020 Attività di controllo e vigilanza anno 2020";

**Visto** il Decreto della Commissione Straordinaria atto n. 2 del 21/01/2021, con il quale si decreta la proroga dell'incarico di Commissario Liquidatore, fino alla fine del mandato amministrativo della Commissione Straordinaria;

**Richiamata** la delibera di consiglio comunale n. 62 del 26.03.2018;

**Richiamata** la delibera n. 67 del 2018 con la quale si dettano, da parte del socio, tempi e modalità circa la gestione della liquidazione, nelle more di presentazione del progetto generale di liquidazione;

**Richiamati** i contenuti della *Due Diligence*;

**Premesso che** l'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria, come da informazioni camerali, è stata costituita con atto del 30 novembre 1990 e iscritta al registro delle imprese di Ragusa in data 7 aprile 1997;

**Vista** la Delibera di CC n.12 del 5.02.1996;

**Vista** la Delibera di CC n. 84 del 29.05.1996;

**Vista** la Delibera di CC n. 69 del 25.06.1998 con la quale si è disposto del conferimento all'AMFM, da parte del Comuni di Vittoria, del patrimonio di dotazione, fissando i criteri per la valutazione dei beni da conferire;

**Vista** la Delibera di CC n. 91/1998;

**Richiamato** il Contratto di Servizio, stipulato tra il Comune di Vittoria e l'AMFM del 15.02.1999;

**Considerato che** con atto di conferimento beni mobili del 27 dicembre 1999 il comune di Vittoria ha trasferito in proprietà tutti i beni elencati nel rispettivo allegato, a costituzione del capitale di dotazione e patrimonio dell'AMFM;

**Visto** lo statuto aziendale;


**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.173 del 21.09.2017;

**Tenuto conto** delle consegne inventariali e documentali, effettuate dai precedenti legali rappresentanti il 16 gennaio 2018;

**Visto** il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2017 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 4 ottobre 2018;

**Visto** il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2018 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 05 dicembre 2019;





**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

Visto il parere favorevole, al bilancio intermedio di liquidazione 2019 della A.M.F.M. del comune di Vittoria in liquidazione, espresso dalla Commissione Straordinaria in data 24 settembre 2020;

Visto il R.D. 2578/25;

Visto gli artt. 114 e 194 del Dlgs 267/2000;

Visto il DPR 902/86;

Visto la L. 142/1990;

Vista la L. 95/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Dlgs 165/2001;

Vista la L. 147/2013;

Visto il dlgs 97/16;

Visto il dlgs 175/2016 art. 19 c.8 e art. 25;

Vista la L. 205/2017;

Visto il dlgs 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e come da ultimo modificato dal dl 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;

Visto il Dlgs 100/2017;

Visto il dl 78/2010;

Visto il dl 95/2012 come convertito ai sensi della l. 135/2012;

Visti gli artt. 2272, 2484 e ss. cod.civ.;

Visto l'art. 244 del TUEL che esclude, per espressa previsione normativa, gli enti partecipati, come l'Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati del Comune di Vittoria, dalle procedure di dissesto, e quindi dall'applicazione dell'art- 248 TUEL o dal regime previsto dall'art. 2751-bis c ss. cod. civ., ritenendo dover proseguire nell'ottica della normativa prevista per la liquidazione dell'azienda speciale ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, se non diversamente richiesto dall'ente socio;

Visti i principi contabili OIC 5, 9, 16 e ss.;

Richiamati i pareri e le indicazioni del Collegio Sindacale in ordine alle attività liquidatorie e priorità nei pagamenti;

Dato atto dei numerosi incontri tecnici, alla presenza del Dirigente mandato al controllo sulle partecipate ed in un'occasione, del dirigente designato alla valutazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del contratto di servizi oltre alla presenza del presidente del Collegio dei Revisori del Comune, del presidente del Collegio Sindacale dell'azienda e di un componente della Commissione Straordinaria;





Rilevato che il bilancio intermedio di liquidazione, predisposto secondo la normativa vigente in materia, sulla base dei principi contabili dell'OIC e delle linee guida del CNDCEC, evidenzia i costi stimati per la gestione della procedura ed i ricavi attesi, a mezzo la rilevazione di poste a bilancio dedicate;

Viste tutte le comunicazioni inviate dalla scrivente, all'ente socio ed alle competenti dirigenze, che qui si intendono integralmente richiamate;

Richiamata integralmente la delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, con i poteri della Giunta Comunale (Art. 48 D.Lgs. n. 267/2000) atto N. 149 dell'8/05/2019 avente per oggetto "Programma generale di liquidazione";

Richiamata integralmente la delibera della Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, con i poteri del Consiglio Comunale atto n. 21 del 22/05/2019 avente per oggetto "Approvazione del Piano generale di Liquidazione";

Premesso che la procedura di liquidazione rappresenta circostanza tale da imporre l'adozione di criteri di formazione del bilancio, differenti rispetto a quelli propri di un'azienda in funzionamento, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e nel rispetto della ratio dei principi contabili internazionali, International Accounting Standards (IAS), per cui "Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento"; è in itinere pertanto e necessario, in tale scenario, il costante monitoraggio delle attività patrimoniali, nel tentativo di aderire quanto più possibile al presunto valore di realizzo;

Richiamata integralmente la Relazione sulla Gestione al 31/12/2019;

Tutto ciò visto, premesso e richiamato,

si relaziona quale fine mandato, rilevando che si è continuato ad ottemperare, in maniera pedissequa, alla normativa vigente in materia, alle recenti statuizioni della Corte dei Conti, alle disposizioni di cui ai pareri espressi dal Collegio Sindacale, senza trascurare le indicazioni pervenute dall'Ente. Si ritiene utile evidenziare le ultime attività e le sistematiche criticità che perdurano, ad integrazione delle relazione intermedie e agli atti già trasmessi in itinere di mandato all'ente socio: in particolare, da ultimo, fatti salvi le evidenze da bilancio analitico allegato n. 1 e gli atti presso l'azienda e le comunicazioni inviate si è proceduto, in relazione e sintesi delle diverse aree:


#### AREA ERARIALE/PREVIDENZIALE

Si è proceduto al pagamento delle rate previste dalla c.d. *rottamazione ter* fino alla rata n. 7, mantenendo, ad oggi, i benefici previsti con un risparmio pari ad oltre 300.000,00 euro;

Si sono poste in essere le azioni necessarie per ottenere Durc regolare, attività propedeutica al tentativo di recupero di crediti verso CCIAA iscritti a bilancio: a mezzo dilazione, nel 2021, di carichi INPS iscritti a ruolo relativi a somme

FS      mf





**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

non rientranti nella c.d. rottamazione TER e al pagamento delle prime sei rate. Per ottenere il DURC regolare sarà necessario, rateizzare ancora i debiti iscritti a ruolo e non oggetto di Rottamazione TER, ma si confida, rientranti nella predisponenda c.d. Rottamazione Quater;

Si è comunque fatto fronte, in parte e con le disponibili risorse a disposizione, al pagamento di alcuni tributi ancora in fase amministrativa e non rientranti nella c.d. rottamazione ter: ritenute fiscali a carico dipendenti e I.V.A.: 1001/2018-1012/2018 – 6031/2019 – 6032/2019 per un totale di euro 10.258,90 e codice 1001/2018 per un totale di euro 3.925,14. Si allega riepilogo, debiti iscritti a ruolo, da estratto riscossione sicilia, debitamente riportati nell'aggiornamento al progetto già oggetto di trasmissione allegato 2.

#### AREA LAVORO E AUTONOMI

Il Tribunale di Ragusa ha rigettato la causa iscritta al n. 780/2019 R.G. promossa dalla Sig.ra Filoramo Barbara, ex dipendente dell'A.M.F.M., come già comunicatovi in data 19.07.21 ed ha rigettato la causa iscritta al n. 782/2019 R.G. promossa dalla Sig.ra D'Agosta Maria Angela, ex dipendente dell'A.M.F.M., come già comunicatovi in data 23.07.21;

Si è proceduto ad opporsi al contenzioso instaurato da quattro ex lavoratori, di cui tre in primo grado presso il Tribunale di Ragusa ed il quarto, in secondo grado presso la Corte d'Appello, a seguito del licenziamento comminato o interruzione del rapporto, per i quali si è già ottenuto due sentenze di primo grado, entrambe favorevoli all'azienda resistente, rilevando la condanna alle spese per una ex dipendente (Sig.ra Filoramo Barbara) e la compensazione delle spese nella seconda causa (Sig.ra D'agosta). La causa ancora pendente presso il Tribunale di Ragusa, sez. Lavoro, è correlata all'ex dipendente sig. Domicolo Carmelo, per presunte differenze retributive e la cui udienza è fissata per il mese di ottobre p.v.;

In relazione al quarto ex lavoratore, dott. Guzzardi Michelangelo, ex direttore aziendale negli anni 2002-2008, lo stesso ha incardinato nel 2012 giudizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Ragusa, non oggetto di impugnazione da parte dell'azienda (a tal fine si richiamano le proprie note, finalizzate ad agevolare la direzione demandata al controllo per identificare eventuali responsabilità) a per il quale è stata emessa sentenza n.985/2019 e subito pignoramenti delle somme presso il conto di tesoreria in particolare con riferimento al pignoramento promosso da Guzzardi Michelangelo, ex Direttore dell'AMFM si tratta di un pignoramento conseguente a causa che ha visto la società soccombente in primo grado per mancanza di opposizione (non si capiscono i motivi sottostanti a tale scelta), per la quale si richiama l'attenzione dell'ente proprietario in merito alle eventuali azioni di responsabilità e comunicazioni agli organi competenti.

Richiamata la comunicazione del Commissario Liquidatore via pec del 12.03.2021 indirizzata al Prof. Avv. Sebastiano Licciardello e p.c. Comune di Vittoria-Dirigente Sviluppo Economico- Segretario Generale-Prof.Procura Ragusa- Protocollo Generale Comune di Vittoria-Anticorruzione Comune di Vittoria avente ad oggetto "Riscontro Sua pec dell'8/03/2021 – omessa esecuzione di sentenza passata in giudicato – Sarra Giovanna";

- Sentenza n°812/2020 relativamente alla Signora Santificetur Antonella, importo dovuto 6.343,48 comprensivo di spese legali;
- Sentenza n°177/2017 e Sentenza n. 1235/2017 relativamente alla Signora Sarra Giovanna, importo dovuto 12.157,24 comprensivo di spese legali, per il quale si è potuto procedere al pagamento di € 1.170,00 ad oggi.

PS





tuttavia il legale di controparte, in data 05/08/2021 ha già diffidato la scrivente a procedere al saldo citato in sentenza, pena l'attivazione delle procedure di commissariamento ad acta.;

- Dott. Guadagnino Giancarlo D.I. n. 1493/2016 relativo agli a.a. 2012-2013, compenso spettante nella qualità di presidente del Collegio Sindacale dal 2010, pignoramento subito presso conto di tesoreria, importo residuo 7.114,63;
- Opposizione a decreto ingiuntivo n° 294/2020 del 27/02/2020 R.G. n° 398/2020, Dott. Cicerone Biagio, totale euro 27.110,69, sentenza favorevole all'azienda municipalizzata, in ordine alla tardività del decreto, , pur tuttavia il debito nel merito deriva, anche per un periodo inerente la liquidazione (i.e. compensi periodo settembre 2017-luglio 2018), dalle attività di presidente del collegio sindacale dell'azienda;
- Opposizione a decreto ingiuntivo n° 281/2020 del 26/02/2020 R.G. n° 335/2020, Dott.ssa Terranova Lucia, totale euro 19.010,68, sentenza favorevole all'azienda municipalizzata, in ordine alla tardività del decreto, , pur tuttavia il debito nel merito deriva, anche per un periodo inerente la liquidazione (i.e. compensi periodo settembre 2017-luglio 2018), dalle attività di componente del collegio sindacale dell'azienda;
- Debito verso Barresi € 16.945,88 oltre iva, cpa e ritenuta, per il quale sono state ricevute solo diffide al pagamento, il debito nel merito deriva, anche per un periodo inerente la liquidazione (i.e. compensi periodo settembre 2017-luglio 2018), dalle attività di componente del collegio sindacale dell'azienda.

#### AREA CREDITI

Premesso che sono state attivate tutte le procedure possibili, volte alla salvaguardia dei crediti, ivi inclusi l'avvio di centinaia di decreti ingiuntivi, è opportuno comunque rilevare che sui crediti e sulla loro solvibilità, si fa riferimento a quanto già inserito analiticamente nel presente progetto generale di liquidazione e nei precedenti, inclusi i pareri dei legali incaricati, circa il quantum recuperabile e il rischio connesso e richiamando la richiesta sulla necessità di un'assistenza legale, anche per il contenzioso passivo, che non gravi sull'azienda ma sul socio unico, teso che eventuali decurtazioni del valore dei crediti, anche per vetustà degli stessi (o dall'incremento delle spese legali indispensabili per il recupero), aumenterebbe l'onere di riscossione, oltre a generare un rischio di insolvenza, nelle more, dei debitori sociali, riducendo la possibilità di recupero delle somme e pregiudicando l'esito delle potenziali transazioni con i fornitori, per i ridotti flussi di cassa che ne deriverebbero.

E' opportuno ricondurre l'attenzione al discutibile sistema di archiviazione dei contratti per le prestazioni e/o concessioni di spazi, relativi alle attività svolte negli anni dall'azienda; una corretta archiviazione avrebbe agevolato i tentativi di recupero dei crediti iscritti a bilancio o da iscrivere, come anche una corretta prassi procedurale volta all'interruzione dei termini prescrizionali dei crediti a bilancio o, ancora, il pagamento anticipato degli spazi concessi o la mancata concessione degli stessi, a soggetti già debitori con l'azienda. La mancanza di un'adeguata prassi di archiviazione documentale e/o di sottoscrizione contrattuale, delle precedenti gestioni, ha purtroppo comportato conseguenze a bilancio ed inciso negativamente sul recupero dei crediti, invero, seppur diversi debitori sociali non hanno opposto i decreti ingiuntivi incoati, consentendo di riflesso il recupero di somme datate anche 2008, in alcuni casi si è dovuto invece procedere alla rinuncia di alcuni decreti ingiuntivi, opposti, per le motivazioni di cui sopra. Si sono riscontrate pertanto innumerevoli difficoltà per la carenza contrattuale e/o determinate di assegnazione aree per le attività del mercatino del sabato, generando ulteriore incertezza sulla recuperabilità dei crediti, già di per sé vetusti e spesso





**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

carenti degli atti interruttivi, di cui alle gestioni antecedenti all'attività liquidatoria: si ricorda che l'attuale gestione ha avviato centinaia di atti, volti all'interruzione della prescrizione; attività quest'ultima che dovrà essere riavviata ma che, per carenze finanziarie, rischia di addivenire ipotesi di difficile realizzazione generando ulteriori perdite su crediti.

Si è comunque proceduto ad accantonare a fondi dedicati o a stralciare, secondo le indicazioni di cui al cod. civ. o dei legali incaricati, crediti di dubbia esigibilità. Si è comunque pressoché completato, l'iter di assegnazione di recupero dei crediti, dopo aver inviato per tutti comunicazione interruttiva della prescrizione, in linea con le risultanze di bilancio e/o con la documentazione riscontrata in azienda; a tal proposito si rileva, che alcuni legali, a differenza di altri incaricati, non sono nelle condizioni di poter anticipare le spese per l'avvio delle attività di recupero, per cui si reputa opportuno procedere ad impegnare delle somme pari a circa 10.000,00 euro l'anno, per le attività legali, necessarie ad evitare di pregiudicare le attività di recupero, fattispecie quest'ultima che è stata gestita con le scarse risorse, spesso incerte, a disposizione.

In relazione ai crediti recuperati a vantaggio dell'azienda o per i quali è in itinere la definizione del recupero, gli stessi sono elencati, tanto negli allegati n° 3 e n° 4 quanto negli ultimi aggiornamenti dei legali incaricati (rif. *"relazione crediti amfm"* a firma dell'Avvocato Sebastiano Sallemi, *"Resoconto pratiche giudiziali e stragiudiziali"* a firma dell'Avvocato Luigi Buscema); tali relazioni, sono stati oggetto di rilevazione, per le conseguenze a bilancio che le stesse hanno avuto, allegato n° 5.

Tra potenziali crediti o caparre, quest'ultimo sembrerebbe essere la prassi commerciale, oggetto di indagini a seguito di denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa, si richiama l'annosa questione degli assegni bancari rinvenuti, già oggetto di relazione all'ente socio, per l'importo di oltre € 79.000,00. Si ritiene discutibile la prassi commerciale adottata.

Infine dal rinvenimento di un assegno bancario di euro 41.480,00 a firma di tale Nania Cristoforo, si è rilevata nota di credito di euro 40.000,00 emessa, con data 31.12.2013, per una contestazione di parte.

Si è infine rilevata la sussistenza del credito con la Regione Siciliana – Assessorato all'Agricoltura, ma inesigibile perché nell'anno 2016 non si è riscontrato agli atti, da parte degli organi incaricati p.t., alcuna risposta/contestazione alla raccomandata ricevuta dalla Regione siciliana, la quale decretava di revocare l'impegno di € 12.000,00. Si ritiene tale fattispecie debba essere oggetto di segnalazione alla competente sezione della corte dei conti, qualora nelle more non si riscontri da ulteriori verifiche da parte dell'ente socio (come da disposizioni statutarie), con il L.R. p.t., diversa fattispecie: si ritiene tale attività sia da considerarsi ultra petita rispetto al mandato ricevuto e che in tal caso debba essere l'Ente socio a chiarire le attività eventualmente da sviluppare in merito.

Da ultimo si è riscontrata la carenza contrattuale per azioni di recupero dei crediti, del valore pari a circa € 13.000,00 (Arte Matob di Tobruk-Bucalo di Cataldi Giovanna-Perlite Italiana Srl-Sudano Sebastiano-Bellofiore Ferdinando-Sabrina Spose di Bellassai), i crediti fanno riferimento ad annualità ante gestione liquidatoria in particolare maturano dalla gestione 2009-2012. Si evidenzia, come già rilevato in altre occasioni, la gestione del legale rappresentante dell'epoca e di quella successiva, che ha procurato diverso indebitamento, scarsa attenzione alle attività di recupero dei crediti, politiche commerciali sterili e volte al rinvio anche degli incassi, stagnazione del cash flow aziendale, ivi inclusa la formalizzazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, evitando qualsiasi conciliazione sindacale o attività volta anche solo ad identificare le peculiarità del CCNL applicabile o l'avvio di qualunque valutazione tesa ad elaborare contrattazioni di secondo livello, atte a garantire una più efficiente gestione delle risorse umane e magari ad evitare straordinari (con ausilio di una banca dati ore! Sic!) in periodi, come quelli fieristici, che ovviamente si

FS  





**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

sarebbero prodotti. Gli indici già rappresentati con le precedenti relazioni della gestione liquidatoria, hanno evidenziato forti squilibri a partire dalla gestione 2009 in termini finanziari, di cash flow e di crescita dei costi fissi a scapito del *MDC* (i.e. Margine di Contribuzione). La gestione carente di qualunque programmazione e controllo, durante il periodo citato e la facile propensione all'indebitamento, si ritiene sia stato l'antefatto di una agonia aziendale annunciata. A tal fine si richiamano le proprie comunicazioni, in ordine alle applicazioni statutarie previste dagli art. 42 e ss. dello statuto, da ultima quella del 09.07.2021 e di informare a cura della dirigenza demandata al controllo sulle partecipate, se ritenuto opportuno, il segretario generale dell'ente.

Ad *abundantiam* ed a titolo esemplificativo, rispetto a quanto già evidenziato nel bilancio analitico in allegato (n.1), ed in ordine a quanto sopra relazionato:

- si è proceduto a stralciare da bilancio un credito inesigibile relativamente all'ex cliente Sudano Sebastiano: invero come da comunicazione ricevuta dal Dirigente Sviluppo economico del 01.06.2021, il legale incaricato non ha ritenuto sufficienti gli elementi a supporto del credito;
- si è proceduto a stralciare da bilancio, come da parere favorevole, del Collegio Sindacale all'uopo interpellato (con riguardo anche agli oneri connessi al recupero) e tenuto conto del parere del legale incaricato relativamente all'antieconomicità dello stesso e per identiche motivazioni, il credito a bilancio vs Arte Matob di Tobruk Roberta, risalente anch'esso al periodo 2008, D.I. n. 237/20; stessa sorte per la rinuncia al credito ed oneri connessi per evitare pregiudizio certo per l'ente, di cui al decreto ingiuntivo 220/20 Giudice di Pace;

Le debite rilevazioni contabili, per i crediti il cui recupero risulti via via incerto, ai sensi dei principi contabili nazionali OIC5, 9 e 16 sono state opportunamente incardinate nel relativo fondo, di cui al progetto generale al 31.12.2020, già oggetto di trasmissione agli organi in indirizzo alla presente.

Tenuto conto di quanto sopra e di fattispecie identiche circa l'incertezza di diversi crediti a bilancio, si rimane in attesa, per prevedere pregiudizi anche per il recupero già avviato di crediti similari, di ricevere riscontro da parte del competente ufficio dell'elenco e/o autorizzazioni amministrative, se presenti, rilasciate agli operatori del mercato e risultanti, come da elenco inviatovi in data 09.07.2021, debitori sociali dell'azienda.

In relazione ai crediti generabili in corso di liquidazione, è stato notevolmente ridotto (come da parere favorevole collegio sindacale), per gli anni 2020 e 2021, il canone per l'utilizzo dei capannoni da parte della Vittoria Mercati S.r.l., per sopravvenuta e temporanea limitazione nel godimento del bene per causa non direttamente imputabile alla società, ma all'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19 subentrata nel 2020 e che ha di fatti azzerato le attività fieristiche: si richiama a tal fine una utile sentenza, fatte salve le normative nazionali di cui all'emergenza epidemiologica, che il Tribunale di Milano con sentenza n. 4651 del 28/06/2021, dà la facoltà di ridurre il canone proporzionalmente alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue.


#### AREA FORNITORI

Premesso che si è proceduto a stralciare contabilmente i saldi a debito di alcuni fornitori, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni del codice civile e in linea con il parere legale agli atti; pur non disponendo di somme sufficienti a definire le posizioni debitorie a bilancio, nel rispetto dei criteri gestionali condivisi dal collegio sindacale, tenuto conto delle priorità erariali, previdenziali e derivanti da crediti di natura lavoro o da commissariamento ad acta, si è comunque avviata azione volta a transare posizioni di certa condanna per l'azienda, per i quali il contenzioso risultasse pendente o prossimo in alcuni casi, tenendo anche in debita considerazione le

PS mf







attività professionali prestate, sia in corso di gestione liquidatoria, sia in relazione ai debiti comunque riscontrati a bilancio verso professionisti.

Tra gli altri, alcuni dei debiti per i quali ad oggi si ritiene necessario porre maggiore attenzione, sono ad esempio relativi debito risalente al 2007 relativo alle forniture Grafiche Cosentino, che risulta ad oggi in fase di negoziazione assistita.

Pur in evidente sofferenza finanziaria, sono state comunque avviate e, in alcuni casi, definite con proposte transattive per chiusura a saldo e stralcio, delle posizioni in cui risulti insediato il Commissario Ad Acta, tenuto comunque conto delle disponibilità aziendali e come da relativi pareri del collegio sindacale dell'azienda; in particolare per la posizione di Euroservice Group Srls in liquidazione e per la posizione di MCS Srl definite entrambe con esito positivo:

- in data 12/04/2021 è stata sottoscritta scrittura privata tra MCS S.r.l. e l'AMFM, portando ad un risparmio per la procedura di liquidazione di euro 1.050,00: la procedura era pendente dal giugno 2017;
- definita, in data 27/07/2021, scrittura privata tra Euroservice Group S.r.l.s. in Liquidazione (debito risalente al 2015), Avv. Fidone Giovanni Francesco e Vice Prefetto Dott. Trombadore Ferdinando, a beneficio della procedura di liquidazione per euro 5.427,19.

Sono state avviate trattative, poi interrotte, relative al creditore MG SERVICE DI MESSINA GIOVANNI per addivenire ad una chiusura a saldo e stralcio, della posizioni per l'importo di € 160.167,80 assistito dal 10/03/2017 da commissariamento ad acta, Vice Prefetto Dott. Gabriele Barbaro, per posizioni debitorie contratte a far data dal 2010 risalente ante periodo liquidatorio; a tal fine, si reputa che tale posizione debba essere definita celermente, ipotizzando anche, se dovesse perdurare la gestione commissariale dei padiglioni, l'impegno delle somme derivanti dai canoni della concessione a terzi per il 2022.

Si teme un potenziale contenzioso promosso dalla società Ediservice S.r.l., la quale tra il 2013/2014, pare abbia ricevuto incarico a procedere alla pubblicazione di Inserzioni sul Quotidiano di Sicilia, pur tuttavia non sono stati riscontrati nei conti dell'epoca gli importi di due fatture, per un totale di euro 1.753,00;

Si rileva che l'azienda ad oggi non è nelle condizioni di far fronte (o di avviare trattative) relativamente all'atto di precetto, notificato dall'Avvocato Butti del 26.01.2021 e 21.04.21, relativamente al fornitore New Business Media S.r.l., D.I. n. 35230/15 e sentenza n. 5774/20 per un ammontare di euro 56.435,20, annualità 2014, gravato da interessi moratori-compensi legale per un totale di euro 25.953,20;

Da ultimo si è ricevuto ricorso per decreto ingiuntivo n. 971/2021 del 17/06/2021 RG n. 2239/2021, dall'Avvocato Marangio legale della società creditrice DI.MA.EL. SAS DI DI ROSA DAVIDE & C. SAS, fornitura 2014, con la richiesta di euro 12.875,32, non si sono riscontrati dalla documentazione fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria avversaria la quale si ritiene, da parere del legale del 27.07.2021, fondata: per evitare di incorrere in spese legali e rischi di condanna.

Si è subito da ultimo un pignoramento presso il conto di tesoreria da parte di Utilitalia D.I. n. 23930/2018 relativo agli a.a. 2014-2015.

Si ricorda che il commissario liquidatore e l'organo di controllo, non hanno ricevuto alcun mandato in relazione ad attività demandate, invero, al controllo sulle partecipate o ad altri organi competenti dell'ente socio, pertanto si reputa,

FS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







e se così non fosse, di avvisarci tempestivamente, se non debba essere l'ente socio a trasmettere gli atti per eventuali azioni di rivalsa o responsabilità al segretario generale ed ai competenti organi.

Si è proceduto, da ultimo, a transare il tecnico incaricato per la regolarizzazione degli impianti pubblicitari e le valutazioni pertinenti per bilancio ed equo indennizzo e la totalità dei legali coinvolti nella procedura liquidatoria, in relazione agli incarichi affidati per la difesa dell'ente o per il recupero delle somme a bilancio, generando un risparmio per l'azienda (fatto salvo l'abbattimento già concesso dai legali incaricati dalla gestione commissariale anche del 55% in sede di assegnazione incarico), rispetto ai minimi tariffari, dall'attuale organo liquidatorio pari ad oltre 30.000,00 euro per competenze e spese.

#### PATRIMONIO E FONDI

Come da principi contabili, si è proceduto ad aggiornare i dati del fondo costi ed oneri della liquidazione, di cui all'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e del progetto generale di liquidazione, per la parte analitica e fatte salve le già richiamate conseguenze positive derivanti dal trasferimento, nei termini previsti (i.e. pagamento a favore di Riscossione Sicilia Spa da effettuarsi improrogabilmente entro 30/11/2021 per l'importo di € 147.644,94 allegato n. 6), dei fondi necessari per l'adesione alla c.d. *rottamazione ter*, con tutti i costi ed oneri attesi o da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili.



Si è proceduto ad aggiornare nel corso del 2020 il fondo costi ed oneri della liquidazione, già previsto nel progetto generale al 31/12/2019, con l'incidenza di tutti quei costi ed oneri rilevati nel corso del 2020, con la posta di bilancio "*Utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione*" come da OIC 5 e la rilevazione nel fondo di spese certe o per le quali la manifestazione numeraria è altamente probabile.

Si è inoltre già inserito a rettifiche di bilancio 2020, in corso di approvazione, con evidenza nell'attivo patrimoniale il delta del valore delle immobilizzazioni iniziali e a realizzo: in particolare si è proceduto a svalutare le immobilizzazioni che, per fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, hanno generato importo certo inferiore rispetto al valore iniziale a bilancio, a seguito di vendita ad opera dell'Istituto Vendite Giudiziarie, avvenuta tra il 2.07.2021 ed il 9.07.2021, procedura RG-1220/2017, Fiat Panda e Fiat Fiorino, per una incidenza pari ad euro 5.299,00.


Seppur non in condizioni finanziarie adeguate, tutte le attività volte a transare le posizioni in essere, hanno portato risparmio certo per l'ente ed inciso positivamente sul risultato stimato della liquidazione, fattispecie che ha inciso positivamente sul patrimonio netto di liquidazione, come da ultimi bilanci e progetti generali; nell'adozione dei principi cardine del buon padre di famiglia e dell'efficacia, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa e nel rispetto di quanto disposto dall'organo sindacale, si è maturato un approccio teso ad evitare che la durata della procedura liquidatoria, possa protrarsi ulteriormente generando oneri inutili per la procedura.

In tale contesto, si è proceduto anche ad interloquire con gli uffici demandanti al controllo sulle partecipate, al fine di procedere alla modifica delle disposizioni statutarie, per consentire la futura nomina monocratica e non collegiale dell'organo di controllo.

Come sancito dagli stessi principi contabili, tenendo tuttavia conto della peculiare natura dell'azienda speciale e delle differenti caratteristiche rispetto alle società a partecipazione pubblica (con particolare riguardo alle normative vigenti in materia per i risultati delle aziende speciali), i risultati economici dei bilanci intermedi di liquidazione rilevano un risultato economico positivo o negativo che ha natura diversa dall'utile o dalla perdita che risultano invece dal bilancio ordinario d'esercizio e che si ottiene in base a specifici componenti positivi e/o negativi, da evidenziare

PS  





attraverso le movimentazione dei fondi, se non per la manifestazione numeraria con evidenza a conto economico per le attività residuali e/o non previste/prevedibili nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, nelle more della definizione dell'iter attuabile in ottemperanza alle disposizioni statutarie, normative e contrattuali applicabili nel caso di specie.

Si informa, inoltre, che la disponibilità finanziaria del socio, per l'importo di € 37.557,14 impegnate per le attività dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'interesse dell'azienda, saranno ripartite in percentuale all'incidenza che ognuno ha sul totale delle spese professionali ed in relazione alla riduzione concessa. I professionisti che non hanno fornito comunicazione di riduzione alle loro competenze maturate e spese, ad oggi, non sono stati inseriti tra i beneficiari degli importi messi a disposizione, in ottemperanza anche alle logiche del vantaggio per l'Ente e alle disposizioni del collegio sindacale, a verbale. Si allega a tal fine prospetto riepilogativo dei professionisti ai quali si procederà al pagamento delle somme, non appena trasferite dal socio unico e con dettaglio della ripartizione per ognuno. (allegato n° 7)

Si rileva, inoltre, l'importo residuo, alla data della presente, della rottamazione ter è pari ad euro € 541.364,73, e l'importo del credito residuo verso il Comune di Vittoria è pari ad € 154.576,69, come debito fuori bilancio riconosciuto con atto n. 43 Delibera Commissione Straordinaria del 26.09.2019; si rileva la necessità di prevedere la copertura con il riconoscimento di ulteriore debito fuori bilancio ai sensi art. 194 c. 1 lettera b, stante il pericolo di non avere sufficiente liquidità a coprire il versamento delle rate mancanti e considerata l'irrecuperabilità di molti crediti o comunque condizionato dalle tempistiche di recupero.

Si fa presente, inoltre, la sentenza n° 74/2020-RG, n° 3383/2013 Repert. N. 165/2020 del 23/01/2020, relativamente a Parisi Giovanna, in allegato n°8, il cui importo a credito verso il comune dovrà essere pagato alla scrivente per 5.139,00, oltre i debiti fuori bilancio già riconosciuti.

La prossima scadenza, relativa alla rottamazione ter, deve essere IMPROPRIOGABILMENTE effettuata entro e non oltre il 30/11/2021, per l'importo di euro 147.644,94 (rate 8, 9 e 10), e pertanto si richiede attività di coordinamento per il trasferimento delle somme, tenuto conto che la scrivente non è nelle condizioni di ottemperare al pagamento della prossima scadenza e il cui mancato pagamento, comporterà la perdita dei benefici stimabili in circa 300.000,00 euro e il conseguente disavanzo tecnico di liquidazione.

Come già rilevato e al fine di evitare inutile contenzioso, si ritiene indispensabile procedere, da parte dell'ente socio, sulla base del contratto di servizi sottoscritto e dello statuto, come da indirizzo preminente delle sezioni regionali della Corte dei conti, alla copertura dei costi gestionali come richiamati dagli articoli 22 e ss del contratto ed in ottemperanza dall'art.5 del dlgs 175/2016 se questo fosse anche per analogia applicabile ad un'azienda speciale in liquidazione. Deliberazione della Corte dei Conti n. 64/2021/PAR, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

Si chiede in alternativa, finanziamento da parte del Comune, volto a definire transattivamente le posizioni debitorie dell'AMFM, invitando l'Ente Socio a trasmettere tutta la documentazione ritenuta utile e come da obblighi normativi ricadenti sull'Ente Socio, come richiamato dalle diverse delibere e dalle disposizioni statutarie, alla sezione regionale della Corte dei conti per identificare profili eventuali danni erariali.

Il finanziamento, richiesto in subordine all'equo indennizzo o alla autorizzazione alla vendita dei cespiti o, ancora, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (a valere la presente quale atto interruttivo dell'eventuale decadenza e/o prescrizione del diritto al riconoscimento del credito), potrebbe essere restituito attraverso la cessione pro soluto dei

PS





crediti iscritti a bilancio e per i quali si riscontrano difficoltà di recupero, teso anche l'onerosità per l'esazione degli stessi.

In carenza, di qualunque azione volta al recupero delle perdite gestionali o dei costi gestionali sin qui sostenuti o di riconoscimento di ulteriore debito fuori bilancio, si dovrà procedere ad avviare qualunque azione, volta a tutelare gli interessi sociali.

Si consiglia di:

- o accelerare l'ipotesi di compensazione dei crediti e immobilizzazioni con i debiti dell'azienda speciale;
- o assegnare ad un ufficio amministrativo del Comune, la debita archiviazione e il controllo di tutti i contratti esistenti alla Cittadella Fieristica, legati a crediti e debiti.

La chiusura della procedura di liquidazione, stante la manifesta difficoltà di recupero dei crediti, il rinvio dell'esito della valutazione delle immobilizzazioni e dell'equo indennizzo da parte dell'ente socio, la mancata sospensione dei giudizi in corso (per natura dell'azienda che non risulta rientrare tra i soggetti fallibili, salve diverse valutazioni da parte degli organi preposti) e il rischio di nuovi contenziosi, potrebbe essere posticipata rispetto alla data inizialmente prevista, generando di riflesso ulteriori rischi e riduzione dell'attivo.

Concludendo, eventuali decisioni da parte dell'Ente proprietario a diretta riduzione dell'attivo patrimoniale approvato con il progetto generale di liquidazione, genererebbe rettifiche di liquidazione a scapito dei creditori sociali; si invita pertanto l'ente proprietario, a valutare quanto prima il riconoscimento dell'equo indennizzo, la valutazione delle immobilizzazioni o a definire su base prospettica certa, la postergazione della richiesta di restituzione degli elementi dell'attivo conferiti qual patrimonio di dotazione iniziale, con la possibilità di concedere a terzi la struttura generando flussi di cassa utili per il perseguimento delle attività della liquidazione, incluso il soddisfo dei creditori sociali con i propri mezzi, e fatto salvo o nelle more del riconoscimento di un equo indennizzo o di vendita a terzi, definito e volto a soddisfare, anche per classi se ritenuto opportuno dal socio unico, i creditori sociali che ne vantino diritto.


Si sottolinea infine, senza timore di smentita, come l'attuale gestione commissariale abbia evitato rischi e prodotto risparmi per un importo stimabile in quasi 2 milioni di euro e che il trend del saldo prospettico di liquidazione è stato invertito con l'impegno profuso, generando un avanzo tecnico di liquidazione, da disavanzo iniziale e poi potenziale di quasi 2 milioni di euro, paventabile dapprima all'atto dell'insediamento e successivamente durante le prime fasi della gestione liquidatoria. Si da atto dell'impegno speso dalla Commissione Straordinaria e dalle Dirigenze coinvolte, circa la disponibilità dimostrata volta a trovare soluzioni compatibili con la precaria situazione finanziaria dell'ente socio: comportamenti ed iniziative che hanno anch'essi, senza dubbio, consentito di addivenire ad una chiusura a sostanziale pareggio tecnico, dell'attività prestata dagli organi della liquidazione.

Tanto premesso e relazionato, si ritiene di aver adempiuto al mandato ricevuto ed in ottemperanza alle disposizioni normative in materia e allo statuto vigente e con particolare riferimento all'oggetto della presente, di non avere la scrivente, come rappresentata, alcun potere in ordine alle azioni di cui agli art. 42 e ss. dello statuto, fatte salve specifiche richieste da avanzare da parte del socio unico. In tale contesto, la presente relazione, si limita a fornire le informazioni rilevabili limitatamente al mandato ricevuto.

Tanto si doveva.

L'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.





**FIERA EMAIA**  
POLO FIERISTICO DEL MEDITERRANEO

Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Giuffrè

Presidente

Rag. Flora Salerno

Componente

Rag. Maurizio Mongiovi

Componente

n.q. Liquidatore A.M.F.M. del Comune di Vittoria

